



COMUNE DI RICADI

Provincia di Vibo Valentia

Cod. Fiscale e Partita IVA 00322890799

Piazza Municipio - C.A.P. 89866 – TEL.0963-663001 FAX 0963-665800

Mail : comunicadidi@pec.it; tributi@comune.ricadi.vv.it

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 21/9/2020

In vigore dall'1/1/2020

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del regolamento</i>
Art. 2	<i>Presupposto del tributo</i>
Art. 3	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo ed abitazione principale</i>
Art. 4	<i>Soggetto attivo</i>
Art. 5	<i>Soggetti passivi</i>
Art. 6	<i>Base imponibile</i>
Art. 7	<i>Riduzione della base imponibile</i>
Art. 8	<i>Riduzione imposta sugli immobili locati a canone concordato</i>
Art. 9	<i>Determinazione dell'aliquota e dell'imposta</i>
Art. 10	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>
Art. 11	<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>
Art. 12	<i>Esenzioni</i>
Art. 13	<i>Quota riservata allo Stato</i>
Art. 14	<i>Versamenti</i>
Art. 15	<i>Dichiarazione</i>
Art. 16	<i>Compensazione</i>
Art. 17	<i>Riversamento tra Comuni</i>
Art. 18	<i>Funzionario Responsabile</i>
Art. 19	<i>Rimborsi</i>
Art. 20	<i>Ravvedimento operoso</i>
Art. 21	<i>Accertamento</i>
Art. 22	<i>Sanzioni ed interessi</i>
Art. 23	<i>Riscossione coattiva</i>
Art. 24	<i>Contenzioso</i>
Art. 25	<i>Clausola di adeguamento ed Entrata in vigore</i>

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'*imposta municipale propria* (IMU) nel Comune di Ricadi, in base all'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - d. alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - e. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 3
DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO ED ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e le relative pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.
Con la definizione di beni immobili, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 1, si intende:
 - a) per *fabbricato* l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per *area fabbricabile* si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/3/2004, n. 99, iscritti nella

previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 29/3/2004, n. 99, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

- c) per *terreno agricolo* si intende il terreno iscritto a catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;
- d) per *abitazione principale* si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- e) per *pertinenze dell'abitazione principale* si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- f) per *fabbricati rurali* ad uso strumentale dell'attività agricola si intendono i fabbricati di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133.
- Si riconosce *carattere di ruralità* ai fini IMU alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile ed in particolare destinate:
- alla protezione delle piante;
 - alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - all'agriturismo;
 - ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18/5/2001, n. 228;
 - all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

ART. 4 SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Ricadi relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.

ART. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
- i pensionati italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) di cui siano proprietari, venendo meno l'esenzione in precedenza disposta dall'articolo 13, comma 2 del Decreto legislativo n.201/2011 come modificato dal DL 47/2014.

ART. 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

2. Per i *fabbricati iscritti in catasto*, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni e/o residenze) e nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito, cambio ed assicurazione);
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

3. Per i *fabbricati classificabili nel gruppo catastale D*, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato – alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione - secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'art. 7 del D.L. 11/7/1992, n. 333 convertito dalla Legge 8/8/1992, n. 359 applicando i coefficienti ivi previsti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i *terreni agricoli* e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 51, della L. 23/12/1996, n.

662, il moltiplicatore pari a 135.

5. Per i *fabbricati rurali* iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Decreto del Ministro delle Finanze 2/1/1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22/12/2011 n. 214, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto.
Il conguaglio dell'imposta è determinato dai Comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19/4/1994, n. 701.
Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30/11/2012, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 336, della legge 30/12/2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.
6. Per le *aree fabbricabili*, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
7. In caso di *edificazione dell'area*, sino alla data di avvenuto accatastamento del nuovo fabbricato al catasto edilizio urbano, la base imponibile è data dal solo valore dell'area in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
8. In caso di *demolizione del fabbricato e ricostruzione* dello stesso sull'area di risulta, oppure nel caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5/8/1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

ART. 7 RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per:
 - a) i *fabbricati di interesse storico o artistico* di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/1/2004, n. 42;
 - b) i *fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili* e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal Funzionario Responsabile dell'Area Territorio, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IMU.
Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone; pertanto l'inagibilità o l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e in una impossibilità di utilizzo dell'immobile dovuta a cause ostative di difficile soluzione.
Per l'applicabilità della riduzione è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo del fabbricato.
Non sono da considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili inutilizzati il cui mancato utilizzo sia dovuto alla necessità di effettuare lavori diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento.
La riduzione della base imponibile nella misura del 50 per cento si applica alla data di presentazione della domanda di perizia oppure alla data di presentazione di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione IMU;

c) le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli e viceversa) purché siano soddisfatte tutte le seguenti prescrizioni:

- si deve essere proprietari di uno o due immobili nello stesso Comune;
- uno dei due immobili deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario e l'altro residenza anagrafica del comodatario;
- il proprietario non deve possedere altri immobili in Italia;
- il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell'Agenzia delle Entrate, non vale nessuna scrittura privata o altra forma dichiarativa di concessione del comodato;
- il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita dichiarazione.

Il presente beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

ART. 8

RIDUZIONE IMPOSTA SUGLI IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO

1. E' ridotta al 75 per cento dell'importo determinato in base all'aliquota stabilita dal Comune, l'imposta da versare per gli immobili locati a canone concordato, pertanto pari al 25 per cento. Il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita dichiarazione.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1) La deliberazione di approvazione delle aliquote ha effetto per l'anno di riferimento a condizione che sia pubblicata sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applica l'atto adottato per l'anno precedente.

2) Il Comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, comma 757, della Legge 27/12/2019, n. 160 che forma parte integrante e sostanziale della delibera stessa, in assenza del quale non è idonea a produrre effetti, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

3) Le aliquote devono essere deliberate nelle seguenti misure:

- a) aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze pari allo 0,5% modificabile in aumento di 0,1 punti percentuali o in diminuzione fino all'azzeramento;
- b) aliquota di base per i fabbricati rurali a uso strumentale è pari allo 0,1% riducibile fino all'azzeramento;
- c) aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – cosiddetti immobili merce - è pari allo 0,1% modificabile in aumento fino allo 0,25% o in diminuzione fino all'azzeramento per l'anno 2021, dall'anno 2022 per tale fattispecie è prevista l'esenzione dall'IMU;

- d) aliquota base per terreni agricoli ed aree edificabili è pari allo 0,76% modificabile in aumento fino all'1,06% o in diminuzione fino all'azzeramento;
 - e) aliquota base per altri fabbricati - diversi dall'abitazione principale, dagli immobili rurali e dagli immobili merce - ed immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D è pari allo 0,86% modificabile in aumento fino all'1,06% o in diminuzione fino all'azzeramento.
- 4) L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno in cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

ART. 10 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati in dodicesimi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Detta detrazione è fruita anche fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale.

ART. 11 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare.

ART. 12 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 601 e successive modificazioni;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11/2/1929 e reso esecutivo con Legge 27/5/1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20/5/1985, n. 222;
- h) i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133;
- i) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l) i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/3/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, indipendentemente dalla loro ubicazione.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 13 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

- 1. E' riservata allo Stato esclusivamente la quota di imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile degli immobili appartenenti al gruppo catastale D, l'aliquota dello 0,76%.
- 2. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui al successivo articolo del presente regolamento.
- 3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul rispettivo territorio.
- 4. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 14 VERSAMENTI

- 1. L'imposta, calcolata in autoliquidazione, è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
- 2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
Restano valide le prescrizioni di cui all'art. 13, comma 2, del presente regolamento.
- 3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 9/7/1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
E' possibile il versamento dell'imposta anche mediante apposito bollettino postale.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo annuale risulta pari o inferiore a € 9,00.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri notiziandone il Comune tramite comunicazione scritta.
8. Si considerano validi i versamenti effettuati a nome del de cuius da parte degli eredi per tutto l'anno corrispondente a quello in cui è avvenuto il decesso del contribuente.

ART. 15 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta che dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche di interscambio dati tra Comune e Agenzia del Territorio (es. inagibilità, acquisizione o perdita ruralità del fabbricato, eventuale aliquota ridotta anche riferita all'abitazione principale, valore dell'area fabbricabile variato, valore stabilito sulla base delle scritture contabili per gli immobili di categoria D, ecc.). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
La dichiarazione può essere sostituita dalla presentazione di idonea autocertificazione da parte del soggetto passivo.

ART. 16 COMPENSAZIONE

1. E' ammessa la compensazione per il medesimo tributo IMU delle somme a credito dei contribuenti con quelle dovute al Comune, riferita ai cinque anni d'imposta precedenti a quello oggetto dell'imposizione.
Di tale compensazione è fornita notizia al Comune tramite comunicazione scritta.
2. E' ammessa altresì compensazione tra contribuenti diversi, contitolari di proprietà, riferita ai cinque anni d'imposta precedenti a quello oggetto dell'imposizione.
Di tale compensazione è fornita notizia al Comune tramite comunicazione scritta.

ART. 17 RIVERSAMENTO TRA COMUNI

1. E' previsto il riversamento di somme IMU erroneamente versate al Comune di Ricadi spettanti ad altri Comuni.
L'Ufficio IMU provvederà a detto riversamento, previa presentazione di idonea istanza da parte del contribuente o del Comune competente.

ART. 18
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 19
RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso, previa verifica di quanto richiesto dal contribuente, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura legale con maturazione giornaliera a decorrere dalla data di eseguito versamento.

2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 9,00.

ART. 20
RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. E' ammesso l'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. del 18/12/1997, n. 472 e s.m.i.

Il contribuente ne può fruire a condizione che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati da parte del Comune accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

2. Il ravvedimento è esteso anche a più annualità pregresse, sino al limite massimo di quelle recuperabili per legge ai sensi del successivo articolo del presente regolamento, nel caso di autodenuncia del contribuente e salvo quanto previsto dal comma precedente.

ART. 21
ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e/o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 e s.m.i.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti; inviare a contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale dell'istituto di *accertamento con adesione* del contribuente.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definizione.
5. Il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti IMU, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura del 5%, è destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.

ART. 22 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00.
3. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, qualora l'errore non risulti giustificabile ai sensi dell'art. 10 della Legge del 27/7/2000 n. 212 in tema di Statuto del Contribuente, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
5. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Sulle somme dovute per imposta, si applicano gli interessi legali con maturazione giornaliera e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. La misura degli interessi legali potrà essere variata con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro.
8. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario Responsabile del Tributo.

ART. 23 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dall'art. 1, comma 173, della Legge del 29/12/2006, n. 296, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ingiunzione di pagamento, disciplinata dal R.D. n. 639/1910 e s.m.i. Tale titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ART. 24
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31/12/992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 25
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020.